

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2089/93 DELLA COMMISSIONE**  
**del 27 luglio 1993**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 3310/86, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasce di bovini adulti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1892/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo alla rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3310/86 della Commissione, del 30 ottobre 1986, relativo alla rilevazione comunitaria dei prezzi di mercato sulla base della tabella di classificazione delle carcasce di bovini adulti<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2368/91<sup>(3)</sup>, ha fissato i criteri e la procedura per la rilevazione dei prezzi di mercato nel settore delle carni bovine;

considerando che, per consentire alla rilevazione dei prezzi di mercato di riflettere fedelmente tutte le transazioni, è necessario includere nella stessa le transazioni relative agli animali allevati ed abbattuti dai mattatoi per conto proprio e, a questo scopo, fissarne le modalità di constatazione del prezzo;

considerando che il regolare inoltro alla Commissione di informazioni recanti, oltre allo smercio annuale, l'elenco dei macelli e degli altri stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi è necessario per consentirle di accertare che i prezzi siano rappresentativi della produzione di ciascuno Stato membro;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 3310/86 è modificato come segue:

1) L'articolo 2, paragrafo 2, è completato con l'aggiunta del comma seguente:

« Tali prezzi riguardano tutti gli animali macellati in stabilimenti riconosciuti, compresi gli animali che i macelli allevano e macellano per proprio conto. Il prezzo da prendere in considerazione per le carcasce di detti animali è il prezzo pagato per carcasce di categoria e classe equivalente, prodotte durante la stessa settimana nella stessa regione. »

2) È aggiunto il seguente articolo 3 bis:

*« Articolo 3 bis »*

Entro il 15 marzo, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un elenco di carattere riservato dei macelli bovini riconosciuti e/o di altri stabilimenti che partecipano alla rilevazione dei prezzi sulla base della tabella comunitaria di classificazione; nell'elenco deve essere indicata la produzione annuale di bovini adulti, espressa in numero di capi e se possibile in tonnellate, registrata da ciascuno di tali macelli durante l'anno civile precedente. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 29.

<sup>(2)</sup> GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 28.

<sup>(3)</sup> GU n. L 216 del 3. 8. 1991, pag. 35.